

Piano di previdenza B

Valido dal 01.01.2024 e sostituisce tutte le versioni precedenti

Per tutti gli assicurati che si annoverano nella cerchia di persone summenzionata, valgono le seguenti disposizioni del piano di previdenza. Insieme al Regolamento di previdenza Edizione 2024 (denominato di seguito RP) esse costituiscono il regolamento ai sensi della LPP. Tutte le prestazioni in caso di invalidità e decesso saranno erogate a fronte di un pregiudizio conseguente a malattia. Se il pregiudizio è conseguente a un infortunio, non sarà esigibile nessuna rendita d'invalidità, nessun capitale supplementare di decesso e nessuna rendita per i figli. Il RP può essere consultato o richiesto presso il datore di lavoro o presso la Cassa Pensione dei giardinieri e fioristi. Inoltre si rimanda al sito del nostro istituto di previdenza.

Tutte le definizioni di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a tutti i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

1. Affiliazione alla previdenza

cfr. punto 2 RP

L'affiliazione alla Cassa pensione avviene con l'inizio del rapporto di lavoro previsto dal contratto se il salario AVS convertito in salario annuo supera CHF 6'000 (2024), se è stato compiuto il 17° anno di età e non sono presenti le eccezioni di cui al punto 2 RP. In particolare non vengono ammessi dipendenti con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 3 mesi; se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di 3 mesi, devono essere assicurati a partire dal momento in cui è stata concordata la proroga.

2. Basi di commisurazione

cfr. punto. 3 RP

A Età ed età di riferimento regolamentare

L'età determinante per la previdenza risulta dalla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita. L'età di riferimento regolamentare viene raggiunto il primo giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni. Per le donne nate nel 1963 e precedenti, si applicano disposizioni transitorie (vedi Allegato 3).

In caso di interruzione del rapporto di lavoro fino a 3 mesi, l'assicurazione rimane invariata (congedo non pagato).

L'assicurazione nella Cassa pensione termina con lo scioglimento del rapporto di lavoro, al più tardi con il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare o se le condizioni per l'affiliazione non sono più soddisfatte, a meno che non sussista il diritto a prestazioni di vecchiaia o di invalidità. Il diritto di proseguire con il piano di previdenza vale in

caso di licenziamento a partire dall'età di 58 anni in conformità con la Sezione 2.5 AB. Se viene richiesta la continuazione dell'assicurazione oltre l'età di riferimento regolamentare è necessario il passaggio ad un altro piano di previdenza. Un pensionamento flessibile ai sensi del punto 4.5 AB è possibile.

B Salario assicurato

Il salario assicurato è la base per la fissazione dei contributi e il calcolo delle prestazioni previdenziali.

Vale quale salario assicurato:

- Per i dipendenti: il salario annuo, risp. la quota di salario, notificato/a dal datore di lavoro, al minimo CHF 6'000.--, al massimo il salario annuo soggetto all'AVS.
- per gli indipendenti: il reddito annuo notificato, risp. la quota di reddito notificata, al massimo il reddito annuo medio soggetto all'AVS.

Se in questa sezione si parla di salario annuo soggetto all'AVS e l'assicurato non è assicurato per l'intero anno (p. es. in caso di inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo soggetto all'AVS corrisponde a quel salario soggetto all'AVS che l'assicurato avrebbe conseguito in caso di occupazione per un intero anno con il medesimo grado di occupazione. Il salario assicurato è limitato a CHF 148'200 (2024).

C Accrediti di vecchiaia, avere di vecchiaia

L'aver di vecchiaia è costituito:

- dagli accrediti di vecchiaia individuali
- dalle prestazioni di livero passaggio trasferite
- da eventuali versamenti unici

- dai contributi per acquisti nonché
- dagli interessi accreditati.

La commissione d'assicurazione decide ogni anno sul tasso d'interesse da applicare. Le prestazioni di uscita in caso di divorzio o di scioglimento di un'unione domestica registrata e le prestazioni nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e in caso di pensionamento parziale vengono addebitate all'avere di vecchiaia.

Gli accrediti di vecchiaia individuali vengono calcolati ogni anno in percentuale (aliquota) del salario assicurato:

Età	Aliquota donne	Aliquota uomini
18 – 64/65	7.20 %	7.20 %

3. Prestazioni previdenziali

cfr. punti 4 – 8 RP

Le prestazioni previdenziali della Cassa pensione vengono corrisposte in aggiunta ad eventuali prestazioni dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione militare e dell'assicurazione contro gli infortuni. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare hanno in linea di principio la priorità sulle prestazioni della Cassa pensione.

In caso di prestazione sono fatte salve eventuali riduzioni ai sensi dei punti 8.3 e 8.4 RP.

Se l'assicuratore infortuni ai sensi della LAINF o l'assicurazione militare ai sensi della LAM sono tenuti alla prestazione per lo stesso caso assicurativo, vengono corrisposte le prestazioni intere previste dal regolamento. La Cassa pensione riduce tuttavia le prestazioni del presente piano di previdenza nella misura in cui, sommate ad altri redditi computabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. Come guadagno presumibilmente perso, dopo l'età di riferimento regolamentare AVS si considera quello accertato immediatamente prima dell'età di riferimento regolamentare. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare AVS si considerano come redditi computabili anche le prestazioni di vecchiaia di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri. Finché vengono corrisposte prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare, le prestazioni di vecchiaia vengono ridotte allo stesso modo

A Prestazioni previdenziali per la vecchiaia

CAPITALE DI VECCHIAIA

L'ammontare del capitale di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia al momento del pensionamento.

Il capitale di vecchiaia diventa esigibile quando l'assicurato raggiunge l'età di riferimento regolamentare stabilita dal regolamento, rispettivamente quando, nell'ambito del pensionamento flessibile, ha richiesto un pensionamento anticipato o un pensionamento parziale. La riscossione del capitale deve essere segnalata alla Cassa pensione al più tardi prima del pensionamento.

L'assicurato posse chiedere che alla data prevista per il versamento il capitale sia convertito in una rendita individuale in base alle aliquote vigenti per gli averi sovra obbligatori.

Il pensionamento anticipato è possibile non prima dell'età di 58 anni, a condizione che l'assicurato sospenda definitivamente la sua attività lucrativa nella misura del pensionamento.

Gli assicurati che proseguono la loro attività lucrativa oltre l'età di riferimento regolamentare stabilita dal regolamento e desiderano differire il loro pensionamento, devono effettuare il passaggio ad un altro piano di previdenza. La riscossione di prestazioni di vecchiaia può essere differita al massimo di 5 anni.

B Prestazioni di previdenza in caso di invalidità

cfr. punto 5 RP

ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Dopo un periodo di 3 mesi, l'assicurato e il suo datore di lavoro vengono esonerati dal pagamento dei contributi nella misura dell'incapacità lavorativa pari almeno al 40%. Un eventuale avere di vecchiaia assicurato viene portato avanti a carico della Cassa pensione.

In linea di massima per ogni caso d'incapacità lavorativa decorre un nuovo periodo d'attesa. Se entro un anno si ripresenta una nuova incapacità lavorativa per la medesima causa (ricaduta), i giorni dell'incapacità lavorativa precedente sono computati al periodo d'attesa. Eventuali modifiche delle prestazioni avvenute nel frattempo saranno revocate.

RENDITA D'INVALIDITÀ

L'ammontare della rendita d'invalidità in caso di incapacità al guadagno totale corrisponde al 40 % del salario assicurato.

La rendita d'invalidità diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima

dell'estinzione di eventuali diritti scaturenti dall'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia e infortunio. Il periodo di attesa ammonta a 24 mesi.

In caso d'incapacità al guadagno parziale, la rendita d'invalidità e la rendita per figli d'invalido vengono ridotte proporzionalmente.

RENDITA PER FIGLI D'INVALIDO

L'ammontare della rendita per figli d'invalido in caso di incapacità al guadagno totale corrisponde per ciascun figlio al 20 % della rendita d'invalidità.

La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità, a condizione che il beneficiario di una rendita d'invalidità abbia figli che conferiscono un corrispondente diritto.

C Prestazioni di previdenza in caso di decesso

RENDITA PER ORFANI

L'ammontare della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio al 20 % della rendita d'invalidità. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita d'invalidità, l'ammontare della rendita per orfani corrisponde all'ammontare della rendita per figli d'invalido.

La rendita per orfani diventa esigibile se un assicurato lascia dei figli aventi diritto ai sensi del punto 7 RP.

PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

Il capitale di decesso diventa esigibile se l'assicurato decede prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare stabilita dal regolamento. Il capitale di decesso corrisponde all'aver di vecchiaia presente al momento del decesso.

CAPITALE DI DECESSO ESIGIBILE

Il capitale di decesso diventa esigibile se l'assicurato decede prima del raggiungimento dell'età di riferimento regolamentare stabilita dal regolamento. L'ammontare del capitale di decesso si attesta al 300% del salario assicurato ed è dipendente dall'età. Dall'età 46 (uomini), risp. dall'età 45 (donne), il capitale di decesso si riduce annualmente del 15% del salario assicurato.

Età	Donne	Uomini
Fino a 44	300 %	300 %
45	300 %	285 %
46	285 %	270 %
47	270 %	255 %
...
64	30 %	15 %
65	15 %	0 %

4. Libero passaggio

cfr. punto 9 RP

A Diritto a prestazioni di libero passaggio

In caso di uscita dalla cerchia delle perone assicurate (p.es. con lo scioglimento del rapporto di lavoro o l'uscita dall'associazione) senza che si verifichi un caso di prestazione, si ha diritto ad una prestazione di libero passaggio dell'ammontare dell'attuale avere di vecchiaia. Per le prestazioni di uscita di conseguenza alla continuazione della previdenza in base alla cifra 2.5 RP valgono delle disposizioni speciali.

Dopo l'uscita, sulle prestazioni di libero passaggio viene aggiunto l'interesse di mutazione valido per l'anno in corso.

B Prolungamento della copertura

La persona assicurata uscente rimane per un mese dopo la sua uscita assicurata per i rischi di decesso e invalidità. Se inizia un nuovo rapporto di lavoro prima di questo termine, è competente il nuovo istituto di previdenza.

5. Promozione delle proprietà abitative

cfr. punto 10 RP

Per il finanziamento della proprietà di un'abitazione ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nei limiti delle disposizioni di legge, di costituire in pegno o di prelevare anticipatamente fondi della Cassa pensione. Le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario di una restrizione del diritto d'alienazione sono a carico della persona assicurata.

Se la continuazione della previdenza in base alla cifra 2.5 RP è durata più di 2 anni, è escluso un prelievo anticipato.

6. Finanziamento

cfr. punto 11 RP

A Contributi ordinari

Per il finanziamento dei costi previdenziali vengono riscossi dei contributi dalle persone assicurate e dai loro datori di lavoro. Il contributo annuo ordinario si ottiene moltiplicando l'aliquota di contribuzione per il salario assicurato del salario assicurato, più CHF 60 di contributo amministrativo berechnet. Le aliquote di contribuzione per uomini e donne ammontano a:

Età	Aliquota di contribuzione
18 – 24	10.00 %
25 – 34	10.00 %

Età	Aliquota di contribuzione
35 – 44	10.00 %
45 – 54	10.00 %
55 – 60	10.00 %
61 – 64/65	10.00 %

I contributi complessivi vengono addebitati al datore di lavoro posticipatamente insieme ai contributi.

In caso l'assicurazione va portata avanti in base al art. 47a LPP i contributi vanno tutti a carico del assicurato e vengono fatturati direttamente a lui.

B Trasferimento delle prestazioni di libero passaggio

Le prestazioni di libero passaggio di precedenti rapporti previdenziali (incluso l'aver su eventuali conti di libero passaggio e polizze di libero passaggio) devono essere versate alla Cassa pensione. Le prestazioni di libero passaggio trasferite vengono utilizzate per aumentare l'aver di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni

C Acquisto facoltativo

La persona assicurata può effettuare l'acquisto fino alle prestazioni regolamentari complete (cfr. massimo avere di vecchiaia nell'allegato 1). Su richiesta la Cassa pensione effettua il calcolo corrispondente

7. Entrata in vigore

Il presente piano di previdenza entra in vigore con la decisione del Consiglio di fondazione a partire dal 1° gennaio 2024 e sostituisce tutte le versioni precedenti.

8. Disposizioni transitorie

Per gli assicurati che prima dell'entrata in vigore intrattengono un rapporto di lavoro con l'azienda, si applicano le disposizioni del presente piano di previdenza.

Le rendite d'invaldità in corso al 31.12.2023 non subiscono modifiche. Le prestazioni assicurate in aspettativa rimangono anch'esse invariate.

Nel caso di tutti gli assicurati e beneficiari di rendite per i quali si è verificato un caso di previdenza prima dell'entrata in vigore, per il diritto alla previdenza è applicabile il piano di previdenza in vigore al momento dell'insorgere del caso di previdenza. Fa eccezione l'età termine che deve essere applicata conformemente al presente piano di previdenza. Il caso di previdenza subentra con il decesso dell'assicurato, con l'inizio del diritto ad una rendita dell'AI o con il raggiungimento dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento.

Il capitale previdenziale esistente il giorno prima dell'entrata in vigore (aver di vecchiaia) viene garantito agli assicurati.

Piano di previdenza B

Allegato 1: avere di vecchiaia massimo

Età	max. AV (M)	max.AV (F)
18	0.000 %	%
19	7.200 %	%
20	14.544 %	%
21	22.035 %	%
22	29.676 %	%
23	37.469 %	%
24	45.418 %	%
25	53.527 %	%
26	61.797 %	%
27	70.233 %	%
28	78.838 %	%
29	87.615 %	%
30	96.567 %	%
31	105.698 %	%
32	115.012 %	%
33	124.513 %	%
34	134.203 %	%
35	144.087 %	%
36	154.169 %	%
37	164.452 %	%
38	174.941 %	%
39	185.640 %	%
40	196.553 %	%
41	207.684 %	%

Età	max. AV (M)	max.AV (F)
42	219.037 %	%
43	230.618 %	%
44	242.431 %	%
45	254.479 %	%
46	266.769 %	%
47	279.304 %	%
48	292.090 %	%
49	305.132 %	%
50	318.435 %	%
51	332.003 %	%
52	345.843 %	%
53	359.960 %	%
54	374.359 %	%
55	389.047 %	%
56	404.028 %	%
57	419.308 %	%
58	434.894 %	%
59	450.792 %	%
60	467.008 %	%
61	483.548 %	%
62	500.419 %	%
63	517.628 %	%
64	535.180 %	%
65	553.084 %	%

D L'avere di vecchiaia massima risulta dal l'AV1 all'età e sesso corrispondente. Il calcolo della somma di riscatto massima è assoggettato a un interesse del 2.00%.

Allegato 2: tabella aliquota di conversione previdenza più (2024)

Età	Uomini	Donne				
	tutte annata	fino al annata 1960	annata< 1961	annata 1962	annata 1963	da annata 1964
58	4.386 %	4.420 %	4.521 %	4.491 %	4.461 %	4.431 %
59	4.483 %	4.530 %	4.612 %	4.581 %	4.550 %	4.520 %
60	4.585 %	4.647 %	4.708 %	4.676 %	4.645 %	4.614 %
61	4.694 %	4.772 %	4.811 %	4.779 %	4.747 %	4.715 %
62	4.809 %	4.905 %	4.921 %	4.888 %	4.856 %	4.824 %
63	4.931 %	5.047 %	5.039 %	5.005 %	4.972 %	4.939 %
64	5.061 %	5.200 %	5.165 %	5.130 %	5.096 %	5.062 %
64 03	5.096 %	5.241 %	5.200 %	5.165 %	5.131 %	5.097 %
64 06	5.131 %	5.282 %	5.235 %	5.200 %	5.165 %	5.131 %
64 09	5.165 %	5.322 %	5.270 %	5.235 %	5.200 %	5.166 %
65	5.200 %	5.363 %	5.305 %	5.270 %	5.235 %	5.200 %
66	5.348 %	5.540 %	5.458 %	5.421 %	5.385 %	5.350 %
67	5.508 %	5.730 %	5.621 %	5.583 %	5.546 %	5.509 %
68	5.679 %	5.936 %	5.798 %	5.759 %	5.720 %	5.683 %

69	5.864 %	6.159 %	5.988 %	5.948 %	5.908 %	5.869 %
70	6.063 %	6.401 %	6.194 %	6.152 %	6.111 %	6.071 %

La commissione d'assicurazione si riserva di adeguare le aliquote di conversione sulla base delle prescrizioni legali, della situazione corrente degli interessi e della prevedibile aspettativa di vita.

Allegato 3: Età di riferimento regolamentare per le donne

Anno di nascita	Età di riferimento regolamentare
1960 e dopo	64 anni
1961	64 anni 3 Mesi
1962	64 anni 6 Mesi
1963	64 anni 9 Mesi
1964 e prima	65 anni